

R.G. 193/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA**  
SEZIONE CIVILE

Nelle persone dei magistrati

Dr.ssa Claudia Matteini      Presidente  
Dr. Paolo Giuseppe Vadala      Consigliere rel.  
Dr.ssa Paola De Lisio      Consigliere

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al nr. **193/2019** del registro degli affari contenziosi

promosso da

██████████, ██████████ e ██████████, rappresentati e difeso dall'Avv. ██████████ del foro di ██████████ ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ██████████, ██████████;

ATTRICE

nei confronti di

██, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ██████████, ██████████;



CONVENUTA

**Conclusioni delle parti:** Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 10.9.2020, con richiamo alle conclusioni depositate in via telematica e da intendersi qui integralmente riportate.

### Svolgimento del processo

1. Il 24 ottobre 2017, interveniva tra le parti in epigrafe, lodo arbitrale non definitivo, non notificato e reso nel procedimento n. 1/2017, dinanzi alla Camera Arbitrale della CC.II.AA. di █████, tramite arbitro unico, che rigettava le eccezioni di parte resistente sulla nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio nel procedimento, svoltosi davanti alla predetta Camera Arbitrale il 13 settembre 2017 e sulla nullità della clausola compromissoria, stabilita dalle parti.

Nel lodo definitivo, intervenuto il 27 marzo 2018, prot. 1787, non notificato e poi corretto con decreto del 28 gennaio 2019, del Tribunale Ordinario di █████ con il medesimo arbitro unico, nel quale era stata specificata la condanna solidale degli attuali appellanti, era stata accolta la domanda, proposta in via principale da █████, come rappresentata, nei confronti degli attuali appellanti, per la condanna al pagamento della somma di € 80.000,00 oltre accessori, oltre ai 2/3 delle spese processuali, come liquidate in dispositivo e delle spese per il compenso dell'arbitro, parimenti ivi liquidate.

Nel lodo definitivo, era stata rigettata anche la domanda riconvenzionale, proposta dagli attuali attori.

Avverso entrambe le pronunce, proponevano impugnazione le parti, in epigrafe indicate, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità per assenza di motivazione della decisione con la quale il Consiglio della Camera Arbitrale aveva dichiarato la validità dell'accordo compromissorio, contenuto nell'art. 10 del contratto di concessione all'art. 10 e del verbale n. 2/2017, con cui il Consiglio aveva provveduto alla nomina dell'arbitro e ha eccepito, ancora, numerose violazioni di natura procedurale (sulle quali, v. appresso in dettaglio), contenute nei provvedimenti interlocutori dell'Arbitro Unico del 4/10/17, del 19/12/17, del 9/10/18 e del 29/1/2018.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, con comparsa di risposta, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma di entrambi i lodi impugnati.



Avverso tale pronuncia proponevano impugnazione tutte le parti indicate, per i motivi di seguito sintetizzati.

All'udienza del 13.2.2020 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti, con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

### Motivi della decisione

L'impugnazione è infondata per le seguenti ragioni:

1. Il primo gruppo di motivi di nullità attiene alla clausola compromissoria, contenuta nell'art. 10 del contratto di concessione sottoscritto dalle parti il 1 dicembre 2016, deducendosi: vessatorietà della clausola predetta ai sensi dell'art. 1469-bis c. c., perché essendo i resistenti (il lodo è stato pronunciato su ricorso di [REDACTED]), qualificabili come consumatori, la clausola non è stata oggetto di trattativa individuale, non essendovi in contratto alcun riferimento in merito, né essendovi, a margine della clausola, la sottoscrizione delle parti; incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 63 del Codice del Consumo, rappresentato dalla competenza territoriale inderogabile del luogo di residenza o di domicilio del consumatore; in subordine, qualora non si ravvisi negli stipulanti la qualità di consumatori, la vessatorietà della clausola ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c. c., essendo la sua efficacia subordinata alla preventiva approvazione per iscritto, essendo inserita in un contratto con condizioni generali unilateralmente predisposte o altrimenti, conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, non essendo sufficiente, a tal fine, un mero rinvio numerico a questa e ad altre clausole, contenuto nel contratto. Ravvisano, inoltre, l'omessa accettazione della clausola compromissoria da parte degli appellanti, in rapporto all'assenza di piena conoscenza e di accettazione del contenuto della clausola da parte loro, la genericità della clausola in rapporto alla natura dell'arbitrato e alle regole da seguire per l'arbitrato sin dalla nomina degli arbitri, alla sua sede e a tutte le procedure applicabili.

Il Consiglio della Camera arbitrale, in particolare, con decisione n. 1/2017 del 13/9/2017, ha ritenuto sussistente ed applicabile la clausola compromissoria contenuta nell'art. 10 del contratto di concessione sottoscritto dalle parti, secondo cui tutte le controversie tra le parti in



relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, sono deferite alla competenza della Camera Arbitrale della CCIA di █████, secondo il regolamento e le tariffe di quest'ultima; ha inoltre ritenuto, con decisione n. 2/2017, la validità del verbale di nomina dell'arbitro, emesso sempre in data 13/9/2017.

Occorre a questo punto interpretare l'esatta volontà delle parti (artt. 1362 cod. civ. e ss.), espressa nella predetta clausola, per stabilire la natura rituale o irrituale dell'arbitrato, dipendendo, da tale qualificazione, l'applicazione di diverse norme processuali.

Come noto, infatti, mentre l'arbitrato rituale si conclude con un lodo avente gli stessi effetti giuridici della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria (art. 824 bis c.p.c.), l'arbitrato irrituale si traduce, invece, in una determinazione di natura prettamente contrattuale (art. 808 ter c.p.c.).

Nel caso di specie, stante il tenore letterale dell'art. 10 del contratto di concessione, che rinvia *tout court* alla competenza della Camera Arbitrale, non vi sono dubbi che le parti abbiano inteso introdurre una clausola compromissoria per arbitrato rituale, di competenza generale, prevedendo un rinvio espresso, ai sensi dell'art. 832 c. p. c., a un regolamento arbitrale preconstituito, quale quello della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A. di █████, che non è derogato dalla convenzione di arbitrato, stabilita dalle parti e che pertanto, deve essere applicato nel senso che esso prevede un arbitrato rituale, che in assenza di diverse indicazioni delle parti la decisione spetti a un arbitro unico, nominato dal Collegio, mentre la sede dell'arbitrato è fissata presso gli Uffici della Camera Arbitrale.

La scelta delle parti è stata nel senso del duplice richiamo all'arbitrato amministrato e al Regolamento della CCIA: in assenza di deroghe convenzionali, essa deve essere considerata valida e non generica, essendo consentito dall'art. 832 c. p. c. alle parti un rinvio interamente recettizio all'arbitrato amministrato, in tal modo derogando al principio della libertà delle forme, che connota l'attuale disciplina dell'istituto nel modello, costituito dal Codice Civile, né risultando contestato in modo specifico (come doveva essere, nell'ambito di un mezzo d'impugnazione a critica vincolata, quale quella del lodo arbitrale) e ai sensi del quarto comma dell'art. 832 c. p. c. il divieto per la Camera di Commercio di nominare arbitri, nelle controversie tra i propri associati e i terzi.



La clausola compromissoria è stata debitamente menzionata e separatamente sottoscritta, secondo i dettami riconosciuti validi dalla giurisprudenza in rapporto alla validità delle stipulazioni ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c. c. e doveva intendersi comunque conosciuta dalle parti – entrambi imprenditori - e ciò comporta, comunque, l’affermazione della sua validità, né rileva in senso contrario al dettato letterale della clausola, indicato a pag. 8 del lodo impugnato, la dedotta assenza della qualità di consumatori delle persone fisiche, che sono intervenute nel contratto oggetto del lodo e che hanno stipulato la clausola compromissoria, restando così esclusa, nella fattispecie, anche l’operatività dell’art. 63 del Codice del Consumo.

Non è stata, infatti, dimostrata l’estraneità dei soccombenti a un’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 3 del D. lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, atteso che lo stesso [REDACTED] (che secondo parte impugnante era soltanto un pensionato, munito esclusivamente di un codice fiscale), nelle premesse del contratto, è definito come “*quality manager*” della società costituenda e che l’oggetto del contratto sul quale ha deciso il lodo impugnato, era costituito dalla concessione di un’esclusiva ai resistenti (quali concessionari ai fini della commercializzazione del prodotto) di un brevetto, relativo a un sistema acquatico polivalente, denominato [REDACTED] [REDACTED], consistendo esso, per tutte le parti, comprese coloro che impugnano il lodo, in una chiara manifestazione di attività imprenditoriale.

2. L’altra eccezione, riproposta in questa sede, riguardava la declaratoria di validità della clausola arbitrale, previa audizione separata delle parti, senza dare atto della presenza di due delle tre parti resistenti e autorizzando la ricorrente al deposito di una memoria integrativa, senza che le parti resistenti ne prendessero visione (con riferimento al provvedimento dell’Arbitro Unico, emesso il 4 ottobre 2017).

Premessa l’applicabilità del Regolamento della C.C.I.A. di [REDACTED], questo stabilisce all’art. 6 punto 4) che, nelle ipotesi di contestazioni sulla validità e sul significato dell’accordo compromissorio, nella fase antecedente alla nomina dell’arbitro, il Consiglio arbitrale decide se proseguire il procedimento, sentite le parti, ma senza stabilire con precisione le forme e le modalità di audizione delle stesse e di verbalizzazione.

La circostanza che la memoria integrativa, sia stata depositata dalla parte ricorrente senza che la resistente potesse prenderne visione nella fase antecedente all’arbitrato vero e proprio, non integra alcuna specifica violazione del principio del contraddittorio, la cui effettività deve essere



valutata in concreto, escludendosi ad esempio la violazione dell'art 829 n. 9 c. p. c., quando il contraddittorio sia stato comunque garantito con modalità diverse dal formale deposito di documenti entro un certo termine, quale ad esempio la presa visione del documento davanti agli arbitri e prima della discussione della causa (Cassazione, n. 23670 del 2006), nel rispetto sostanziale del principio della parità delle armi, di cui all'art. 816-*bis* c. p. c., che fa da contraltare a quello del contraddittorio.

Nella fase dell'arbitrato vero e proprio, quest'ultimo principio è stato rispettato, tramite la concessione alle parti da parte dell'Arbitro Unico e in corso di procedimento, del termine del 9 ottobre 2017, per il deposito di memorie e comunque, non appare ravvisabile alcuna nullità, sanzionata espressamente dalle norme applicabili al giudizio privato, ai sensi dell'art. 829 n. 9 c. p. c. o dell'art. 829 n. 7 c. p. c.

3. Oggetto di censura ulteriore, sono altri provvedimenti di natura ordinatoria adottati in corso di arbitrato: quello del 19 dicembre 2017, nella parte in cui è stata accolta la produzione documentale di parte ricorrente, con la prima memoria istruttoria e nella parte, in cui vi sarebbe omessa motivazione sull'eccezione d'inammissibilità della documentazione contabile, prodotta dalla ricorrente e contestata dai resistenti; quello del 9 gennaio 2018, nella parte in cui è stata rigettata di fatto, riservando al merito ogni decisione, l'eccezione di tardività del deposito di documentazione, sollevata dai resistenti; infine, quello del 29 gennaio 2018, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di confronto tra i testimoni formulata dai resistenti.

Sul punto, la Corte rileva l'assenza di violazioni del principio del contraddittorio, nell'accezione che è stata indicata (anche se non espressamente riferita ai casi in esame, relativi a provvedimenti adottati in seguito al lodo non definitivo impugnato), nella motivazione del lodo non definitivo.

Invero, i riferimenti alle pronunce giurisprudenziali di legittimità, che accolgono le censure avverso violazioni di natura meramente formale, soltanto quando la lesione del contraddittorio comporti un'effettiva violazione del diritto di difesa delle parti (si vedano le pronunce, elencate a pagg. 4 e 5 della motivazione del provvedimento impugnato), che nella specie non si è verificata, sono esaustivi, anche se non riferibili alle censure, che attengono in modo specifico a



provvedimenti istruttori, adottati dall'arbitro nell'esercizio della discrezionalità a lui conferita dalle parti e non possono integrare diverse cause di nullità, formali o di altra natura.

4. Tutti i motivi, richiamati nell'atto di impugnazione e compresi dal n. 4 al n. 10, attengono in modo esclusivo a errori di diritto, censurati dalle parti e non risultando che queste ultime o la legge, consentano l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia o altrimenti, a norme di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 829 comma 3 c. p. c., l'impugnazione è palesemente inammissibile.
  5. Quanto all'ecceppata contraddittorietà delle disposizioni del lodo e alla conseguente nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 829 n. 11 c. p. c., non si pone alcun contrasto tra dispositivo e motivazione o tra le varie parti del dispositivo, che solo può attribuire rilievo alle censure spiegate in tal senso (vedi Cassazione, n. 23511/2006 e altre conformi) e pertanto, anche tali profili d'impugnazione sono affetti da evidente inammissibilità, vieppiù censurabile laddove possa alludere a presunte violazioni delle norme di diritto, in rapporto alle considerazioni che precedono.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), con applicazione dei valori minimi e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante l'assenza di attività istruttoria nel presente grado.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del Testo Unico Spese di Giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al rigetto integrale dell'impugnazione consegue *ex lege* l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:

- rigetta l'impugnazione e condanna in solido le parti che l'hanno proposta, al pagamento in favore della parte avversa delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, contributo previdenziale e IVA, dichiarando sussistenti i presupposti per il



versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, 27. 12. 2020

Il Consigliere estensore                      Il Presidente

Paolo Giuseppe Vadala'                      Dott. Claudia Matteini

